

CONGEDO COVID-19

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi – baby-sitting

Lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per un periodo non superiore a 15 giorni (continuativo o frazionato) a decorrere dal 5 marzo 2020, **per i figli di età non superiore a 12 anni**, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Il limite di età non vale per i figli con handicap in situazione di gravità (legge 104/1992, art.4,1).

Il congedo parentale già in fruizione durante tale periodo è convertito in congedo ai sensi del primo comma e non viene quindi detratto dal congedo parentale spettante.

Attenzione: questi 15 giorni non saranno aggiunti automaticamente al congedo parentale sostituito. Per la fruizione di questi 15 giorni sostituiti si dovrà fare una nuova richiesta.

Ai genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS per il periodo di congedo è riconosciuto il 50% del loro reddito (la base di reddito è quella utilizzata per il calcolo dell'indennità di maternità). Ai lavoratori autonomi è riconosciuto il 50% del salario giornaliero convenzionale (2019 CD= 43,35 euro, ART= 48,74 euro e COM = 48,74 euro).

Entrambi i genitori possono richiedere il congedo, ma non può essere superato il totale di 15 giorni. In famiglia, tuttavia, nessuno dei due genitori deve percepire un'indennità di disoccupazione oppure non affatto avere un rapporto di lavoro.

I lavoratori dipendenti del settore privato **con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni** possono richiedere un congedo non retribuito fino alla riapertura degli istituti scolastici. Anche se non è retribuito, durante questo periodo è proibito il licenziamento e il posto di lavoro è garantito.

Queste misure si applicano anche ai genitori nei casi di affidamento. Anche in questo caso, non ci deve essere un genitore in famiglia che percepisce un'indennità di disoccupazione o che non ha affatto un rapporto di lavoro.

In alternativa al congedo retribuito, si può richiedere un bonus "baby-sitting" fino a 600€, che viene pagato tramite il cosiddetto "libretto famiglia". Il servizio così pagato deve essere stato fruito tra il 05.03.2020 e la fine dello stato di emergenza.

Il bonus "baby-sitting" viene riconosciuto anche ai lavoratori autonomi che non versano all'amministrazione INPS.

Come fare domanda:

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
- Vedi anche “Documentazione richiesta”

PERMESSI EX L. GESETZ 104/92 COVID-19

Incremento dei giorni di permessi retribuiti ex l. 104/1992 art. 33, 3

In aggiunta ai permessi mensili già previsti (massimo 3 giorni) per i mesi di marzo e aprile è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi.

Come fare domanda:

- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.